

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [lloyds.com/brussels](http://lloyds.com/brussels). E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com).

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero **REA MI-2540259**. Codice fiscale **10548370963**. E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Tipo di contratto: **Fine Arts**

Nome del prodotto: **Collezione Istituzionale**

Versione del testo della polizza: **Collezione Istituzionale**

<b>SCHEDA</b>	Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86, Milano 20121 Registrazione presso la camera di commercio: REA MI-2540259 Codice fiscale: 10548370963 P.IVA: 10548370963 E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: + 39 02 6378 88 1	
---------------	--	---

Codice ramo	PIN corrispondente	Codice del broker Lloyd's	UMR	Numero del certificato
10	100636 PEI	6122 / BPR	B6012AONITALYFA20	10584143Y-LB

Nome del prodotto:	Collezione Istituzionale
--------------------	--------------------------

Nome del Contraente:	<b>Comune di Ascoli Piceno</b>
Indirizzo, codice postale e città:	P.zza Arrigo, 1 63100 Ascoli Piceno (Ascoli Piceno) Italia
P.IVA:	
Codice fiscale:	00229010442
Assicurato:	<b>vedi Scheda di Copertura</b>

Periodo assicurativo con esclusione del tacito rinnovo dalle ore <b>24:00</b> del <b>31 dicembre 2020</b> alle ore <b>24:00</b> del <b>31 dicembre 2021 (UTC+01:00)</b> Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto:
--

Oggetto o rischio assicurato:	
Massimo indennizzo o somma assicurata:	
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	

Premio (Euro):					
Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
99,000 10.001 esente tasse italiane	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80
<b>TOTALE</b>	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
31/12/2020	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	3.385,80

Ripartizione premio: Rate per anno - rateo iniziale

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:	
Denominazione legale:	<b>Aon S.p.A.</b>
Indirizzo, codice postale e città:	Via Andrea Ponti, 8/10 – 20143 - Milano
Numero di telefono:	02/454341
Indirizzo e-mail:	(vedi contatti)
Numero di registrazione IVASS:	B000117871

Contatti:	
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

21 dicembre 2020

Firmato da



**Lloyd's Insurance Company S.A.**

**Vittorio Scala**

Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

Firmato da

-----

-----

Quietanza del premio

Aon S.p.A. ha ricevuto l'importo di 3.385,80 a titolo di premio, in data .....

Data

Firmato da

-----

-----

## CONDIZIONI GENERALI

### DEFINIZIONI

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicuratori:** Alcuni membri del Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la presente assicurativa;

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Indennizzo:** La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

### Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1** I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate., nonché copi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4** I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5** Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

### Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

### Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

### Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

### Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

### Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi –escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

### Art. 7) OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.

### Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Mod. IT2249B

**Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA**

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

**Art. 10) COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente del Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

**Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

**Art.12) MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

I periti liquidatori devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7);
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

**Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI**

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dall'Assicurazione **n. (vedi Scheda)** in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

**Art. 15) ONERI FISCALI**

Gli Oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

**Data**

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali :

Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Recesso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

Mos98 Mostre

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:

- Mod.IT2249B.
- Condizioni Particolari

Scheda di copertura:

---

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

- Transiti: esclusi
- Beneficiari in caso di sinistro:
  - . per € 993.200,00 di proprietà della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche
  - . per € 3.458.300,00 di proprietà del Comune di Ascoli Piceno - Collezione "Gli Ori dei Longobardi"
- Premio esente da imposte ai sensi dell'art. 48, co. 6, D.Lgs n° 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei Beni culturali
- Limiti Territoriali: nei locali del Museo dell'Alto Medioevo - Forte Malatesta, Via delle Terme - 63100 Ascoli Piceno (AP).
- Capitali assicurati come da lista  
in possesso di Aon S.p.a. per un totale di                      € **4.451.500,00**                      Assicurati alla condizione di:  
Valore dichiarato

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso discordanza, sulle Condizioni Generali riportate nel Modello IT.2249B

L'Assicurato dichiara che le informazioni fornite agli Assicuratori al momento della stipula del Contratto sono conformi al vero e determinano la precisa qualità e natura del rischio in base alle quali sono di comune accordo convenuti i relativi premi.

#### **Art. 1 - Interesse**

Questa assicurazione copre i beni descritti come Belle Arti di qualsiasi natura e/o altro interesse, la proprietà dell'Assicurato nonché i beni affidati all'Assicurato per esposizione o per altro motivo.

#### **Art. 2 - Rischi Assicurati**

I suddetti beni sono coperti contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento di qualsiasi natura, salvo come sotto indicato, allorché essi si trovano all'interno dei luoghi indicati nel Modulo stesso e durante i trasporti (chiudo a chiudo o da domicilio a domicilio, secondo il caso), durante il periodo di validità della presente Assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

#### **Art. 3 - Esclusioni**

L'art.1 Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod.IT2249B), è abrogato e sostituito dal seguente:  
Sono esclusi dalla presente Assicurazione:

(A) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:

- (I) lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo, re incorniciatura, ristrutturazione o processi consimili;
- (II) uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, tarne, parassiti o animali nocivi;
- (III) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.

- (IV) perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
  - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
  - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
  - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
  - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.
- (V) Le perdite e i danneggiamenti causati ai beni se esiste qualunque altra assicurazione valida e recuperabile, che copre gli stessi beni, sia anteriore che susseguente a, o concorrente con, la presente assicurazione, il che, nell'assenza della presente assicurazione, coprirebbe le perdite od i danneggiamenti assicurati dalla presente; gli assicuratori non saranno responsabili che per l'importo in eccedenza di tale altra assicurazione.
- Comunque, questa esclusione non si applica nel caso esista un'assicurazione stipulata dal proprietario di beni in prestito al Contraente. L'esistenza di una tale assicurazione, od il pagamento di un sinistro, non pregiudica il risarcimento altrimenti pagabile dalla presente assicurazione.

**Art. 4 - Clausola attacchi cibernetici LMA 5405**

Gli Assicuratori non pagheranno per nessun tipo di:

(a) Danni informatici, perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico;
- iii. qualsiasi hoax relativa al computer relativa a i. e / o ii. sopra.

Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola (a) non si applica al caso, che risulta altrimenti coperto, di danno fisico alla proprietà assicurata direttamente causato da furto, rapina, furto con scasso, o altra azione criminale qualora un computer, un sistema informatico, un programma informatico, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, che è esclusivamente mirato a o contro l'Assicurato o la sua proprietà, viene utilizzato nella commissione degli atti di furto, furto con scasso, rapina e o altra azione criminale.

(b) Dati elettronici, perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

**Art. 5 - Imballaggio e Misure di Sicurezza per Beni in Magazzino**

E' condizione indispensabile per l'efficacia della presente assicurazione che l'Assicurato prenderà tutte le misure ragionevoli per assicurare che i beni, assicurati dalla presente, siano custoditi od imballati in una maniera tale per resistere ai rischi inerenti al trasporto e al magazzinaggio.

**Art. 6 - Clausola Manutenzione dell'Impianto di allarme**

E' condizione indispensabile per l'efficacia della presente assicurazione che il sistema di allarme sia soggetto ad un regolare contratto di manutenzione. Resta comunque inteso che nel caso l'impianto non funzioni al momento di un sinistro, il diritto all'indennizzo dell'Assicurato non

sarà pregiudicato se l'Assicurato non era cosciente del difetto oppure se il difetto era fuori del controllo dell'Assicurato.

**Art. 7 - Base di valutazione**

Per tutti i beni assicurati con Valore Dichiarato, si applicherà la seguente clausola:

Per qualsiasi azione, procedimento o richiesta di risarcimento a seguito di un sinistro liquidabile con la presente polizza, l'obbligo della prova del valore del bene ricade sull'Assicurato. L'Assicurato avrà il dovere di presentare agli Assicuratori in maniera adeguata e soddisfacente la prova del valore individuale dato ai beni. Il valore dei beni dovrà corrispondere esattamente al valore di mercato alla data del sinistro.

**Art. 8 - Clausola perizia**

Nel caso di disaccordo fra l'Assicurato e gli Assicuratori sull'ammontare del danno, quest'ultimo sarà valutato da due competenti ed indipendenti periti, uno scelto dall'Assicurato ed uno dagli Assicuratori; i due così scelti nomineranno in prima un terzo perito competente ed indipendente. I periti poi stimeranno il sinistro, precisando separatamente i valori validi ed il danno e, nel caso di disaccordo, faranno presente le loro differenze al terzo perito. Il giudizio per iscritto di qualsiasi due di queste tre persone determinerà l'importo del sinistro. L'Assicurato e gli Assicuratori pagheranno le spese dei periti selezionati rispettivamente da loro, ed ogni parte pagherà la metà delle spese della perizia del terzo perito.

**Art. 9 - Clausola ricompera dei Beni Recuperati**

Se il bene per il quale l'Assicurato è stato indennizzato a seguito di una perdita viene recuperato, l'Assicurato riacquisterà il bene dagli Assicuratori.

Se il bene non è stato danneggiato, l'Assicurato concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato avrà il diritto di riacquistare il bene recuperato pagando agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato. E' condizione essenziale al fine dell'operatività della presente garanzia che il bene assicurato sia di proprietà di enti pubblici e/o enti di diritto pubblico.

**Art. 10 - Oggetti formanti un paio o una serie - Limiti di risarcimento**

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, questa assicurazione risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l'ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, subordinatamente a eventuale franchigia stabilita nella polizza, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere agli Assicuratori il rimanente articolo o articoli della coppia, set o parure.

**Art. 11 - Notifica di sinistro**

E' condizione indispensabile ai fini della copertura prevista dalla presente che in caso di perdita o danneggiamento che potrebbe dar luogo a risarcimento ai termini della presente Assicurazione, ne venga dato immediato avviso agli Assicuratori e, nel caso, alla Polizia.

**Art. 12 - Recesso**

L'Assicurato può recedere da questa assicurazione in qualsiasi momento notificando per iscritto al Broker o Agente che ha effettuato la polizza. Gli Assicuratori avranno il diritto di trattenere il rateo di premio solitamente dovuto per periodi brevi. Altresì gli Assicuratori o i loro rappresentanti possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di trenta (30) giorni per iscritto indirizzato per posta raccomandata all'Assicurato al suo ultimo indirizzo conosciuto. In tale caso gli Assicuratori avranno il diritto alla porzione del premio calcolata a pro rata.



Il rimborso di premio relativo al periodo di rischio non corso verrà effettuato in breve tempo e non cambierà in nessun modo l'efficacia del recesso.

La notifica di recesso sarà ritenuta comunicata se trasmessa per lettera raccomandata all'indirizzo giusto.

Art.13 - Forma delle comunicazioni dell'assicurato agli assicuratori

Tutte le comunicazioni fra le Parti, dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex o per telegramma agli indirizzi riportati in appresso o, per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Aon S.p.a.

Via Frà Bartolommeo, 16

50132 - Firenze - Italia.

Art.14 - Colpa grave

Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti conseguenti alla colpa grave del Contraente / Organizzatore / Assicurato e di tutte le persone che partecipano al rischio oggetto della presente polizza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasportatore, imballatore, ecc.) nonché i danni conseguenti a dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente / Organizzatore / Assicurato.

Art.15 - Clausola di tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.16 - Deprezzamento

La presente assicurazione copre il deprezzamento dell'opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.

Art.17 - Sconto Posticipato

Si conviene tra le Parti che, se durante il periodo di validità della assicurazione non sarà stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per perdite e/o danni coperti dalla presente assicurazione, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato il 5% del premio netto, che verrà liquidato con atto a parte al momento del rinnovo, se questo verrà effettuato con gli stessi sottoscrittori.

Art.18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **30 giorni** successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le **eventuali appendici** comportanti un incasso del premio potranno essere pagate **entro 30 giorni** dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 **del 30° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**APPENDICE DI ESCLUSIONE DEL TERRORISMO  
NMA2920 (Italy) - 08/10/2001**

**La presente appendice si applica limitatamente alle opere appartenenti al Comune di Ascoli Piceno valorizzate per complessivi € 3.458.300,00**

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

---

**CLAUSOLA ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI LMA 5393**

1. La presente polizza, soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni applicabili, copre le perdite attribuibili a perdite fisiche dirette o danni fisici verificatisi durante il periodo di assicurazione. Di conseguenza e nonostante qualsiasi altra disposizione contraria di questa polizza, questa polizza non assicura alcuna perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, direttamente o indirettamente derivante da, attribuibile o che si verifichi contemporaneamente o in qualsiasi sequenza con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.

2. Ai fini di questa clausola, ogni perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:

2.1. una malattia trasmissibile, o

2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente contratto che è affetta da tale malattia trasmissibile.

3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e

3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e

**LLOYD'S**

---

3.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare danni alla salute umana o al benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso dei beni assicurati ai sensi del presente contratto.

4. Questa clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre coperture di questo contratto.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

***L'ASSICURATO / CONTRAENTE***

# RIFERIMENTI INTERNI

LLOYD'S

100 AFB 5361/5311

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI****Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente

Data

Firmato da

-----

-----

**Clausola per mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Clausola di notifica atti e giurisdizione**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in **Italia**, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in **Italia**.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

## **Informativa sulla Privacy**

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

### **1. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

### **2. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

### **3. Conferimento dei dati**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### **4. Rifiuto di conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### **5. Comunicazione dei dati**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

### **6. Diritti dell'interessato**

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com) si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

### **7. Titolare e responsabile della protezione dei dati**

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

**Informativa sulla Privacy**

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

## Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com) oppure  
[lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.